SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XVIII LEGISLATURA ——

Doc. III n. 1

RELAZIONE

DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, TESEI Donatella e URRARO Francesco

(RELATORE BALBONI)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE CALABRIA

(Matteo SALVINI)

E CONSEGUENTEMENTE SULLA ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE LAZIO

(Kristalia Rachele PAPAEVANGELIU)

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 2019

SERVIZIO DELLE PREROGATIVE

INDICE

 3. 	Il ricorso della candidata Fulvia Michela Caligiuri	"	3
3.		"	3
4.	I controlli effettuati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	"	4
5.	Le memorie presentate dai senatori controinteressati Salvini e Bonfrisco	"	4
6.	L'istituzione di un Comitato per la revisione di tutti i verbali della Regione	"	5
7.	L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Matteo Salvini	"	5
8.	Lo svolgimento della seduta pubblica del 16 luglio 2019	"	6
9.	Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini in Calabria e la sua proclamazione nel Lazio; la proposta di annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu nel Lazio; la proposta di proclamazione a senatrice di Fulvia Michela Caligiuri nella Calabria	11	8

1. La proclamazione del senatore Matteo Salvini

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 4 marzo 2018 nella regione Calabria, l'Ufficio elettorale regionale dopo aver proceduto all'assegnazione dei 4 seggi uninominali spettanti alla Regione, ha proceduto all'assegnazione dei 6 seggi spettanti per la quota proporzionale alle coalizioni e singole liste non coalizzate e ha attribuito 1 seggio alla Coalizione di centro sinistra, 2 seggi alla coalizione di centro destra e 3 seggi al Movimento 5 stelle.

L'Ufficio elettorale ha quindi proceduto all'assegnazione dei seggi alle liste ed ha attribuito 1 seggio al Partito Democratico, 1 seggio al Movimento Forza Italia, 1 seggio alla Lega e 3 seggi al Movimento 5 Stelle.

Infine, sulla base dell'ordine di presentazione, ha proclamato eletti per la lista Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, Giuseppe Auddino e Rosa Silvana Abate; per la lista Partito Democratico Ernesto Magorno; per la lista Movimento Forza Italia Giuseppe Tommaso Mangialavori e per la lista Lega Matteo Salvini.

2. Il ricorso della candidata Fulvia Michela Caligiuri

Nella seduta della Giunta del 27 novembre 2018 si è rilevato che la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, candidata nel collegio plurinominale Calabria 1 per la lista Forza Italia ha proposto ricorso, in data 4 aprile 2018, avverso la proclamazione del senatore Matteo Salvini.

La ricorrente ha denunciato molteplici irregolarità verificatesi nel corso delle operazioni di trascrizione e di calcolo dei voti espressi in diverse sezioni del collegio plurinominale Calabria 1, in conseguenza delle quali non sarebbero stati attribuiti alla lista Forza Italia n. 2.611 voti necessari all'assegnazione di un ulteriore seggio all'interno del collegio medesimo. Le irregolarità denunciate andrebbero a incidere sulla ripartizione dei voti tra le liste della coalizione di centro destra e, in definitiva, determinerebbero la mancata assegnazione di un seggio alla lista Lega (capolista senatore Matteo Salvini) e la conseguente assegnazione di due seggi alla lista Forza Italia.

In particolare, nel ricorso elettorale si è contestato: un notevole divario sussistente tra i voti risultanti dai verbali sezionali e i voti trascritti nel foglio di calcolo elettronico elaborato dall'Ufficio elettorale regionale e successivamente utilizzato ai fini della proclamazione; l'assegnazione in via esclusiva alla lista Lega di alcuni voti espressi in favore del solo candidato al collegio uninominale così da impedire la ripartizione dei voti tra le liste della coalizione come previsto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993; diversi errori di calcolo e di trascrizione che avrebbero determinato la mancata assegnazione di voti alla lista Forza Italia.

3. L'individuazione dei senatori controinteressati

Dovendosi procedere ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri alla comunicazione del ricorso ai senatori interessati, si è constatato che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - nella seduta del 23 marzo 2018 - ha preso atto che il senatore Matteo Salvini è stato proclamato eletto dagli Uffici elettorali regionali delle regioni Calabria (collegio plurinominale 1), Lazio (collegio plurinominale 1), Liguria (collegio plurinominale 1) e Lombardia (collegio plurinominale 4).

Accertato, quindi, che - ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3, della legge elettorale per il Senato, che richiama l'articolo 85 della legge elettorale per la Camera dei deputati - nel collegio plurinominale Calabria 1 la lista Lega ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio

plurinominale, la stessa Giunta provvisoria ha attribuito al senatore Matteo Salvini il seggio nel suddetto collegio.

Conseguentemente, si sono resi vacanti i seggi nei summenzionati collegi plurinominali delle regioni Lazio, Liguria e Lombardia che - ai sensi dell'articolo 19 della legge elettorale per il Senato, che richiama l'articolo 86 della legge elettorale per la Camera dei deputati - sono stati attribuiti al candidato che, nella lista Lega, cui appartiene il senatore Salvini, lo seguono immediatamente nell'ordine progressivo di lista.

Tenuto conto che la seconda minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale è stata conseguita, tra i collegi plurinominali citati, in quello del Lazio (pari a 10,82 per cento, rispetto alla cifra del 20,45 per cento, riportata in Liguria e alla cifra del 20,97 per cento, riportata in Lombardia) si è reso opportuno individuare quali senatori controinteressati al ricorso elettorale, in questa prima fase, oltre il senatore Salvini, anche la senatrice Anna Bonfrisco, alla quale è stato attribuito, come detto, il seggio resosi vacante (per effetto della plurielezione del senatore Salvini) nel collegio plurinominale 1 del Lazio.

4. I controlli effettuati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Nella stessa seduta della Giunta del 27 novembre 2018 si è dato conto che, nell'ambito dei controlli preliminari effettuati dagli Uffici di segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, al termine dell'inserimento in banca dati di tutte le 2.416 sezioni della Regione, gli Uffici hanno riesaminato 254 verbali di sezioni che presentavano anomalie, tra le quali tutte le sezioni indicate nel ricorso della dottoressa Caligiuri.

Le rettifiche non hanno comportato variazioni nell'attribuzione dei 4 seggi uninominali spettanti alla Regione e nell'attribuzione dei seggi proporzionali alle 2 coalizioni e al Movimento 5 stelle.

Con riguardo alla ripartizione dei seggi alle singole liste appartenenti alla coalizione di centro destra, è emersa l'ipotesi che i due seggi assegnati in sede di proclamazione dall'Ufficio elettorale regionale alla Lega e al Movimento politico Forza Italia, a seguito dell'attribuzione al Movimento politico Forza Italia di 2.916 voti in più rispetto ai dati di proclamazione, si sarebbero potuti assegnati entrambi a Forza Italia.

Pertanto, a seguito delle rettifiche apportate dagli Uffici della segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la ripartizione dei seggi proporzionali è risultata la seguente:

- n. 1 seggio al Partito Democratico;
- n. 2 seggi al Movimento Forza Italia;
- n. 3 seggi al Movimento 5 Stelle.

5. Le memorie presentate dai senatori controinteressati Salvini e Bonfrisco

Nella successiva seduta della Giunta del 5 marzo 2019 sono stati illustrati in primo luogo i contenuti delle memorie, sostanzialmente analoghe, presentate dai senatori controinteressati, Bonfrisco e Salvini, i quali, nell'osservare preliminarmente che l'Ufficio elettorale regionale, in fase di verifica dei risultati, pur essendo stato già interessato dalla ricorrente, aveva comunque formalizzato le risultanze definitive, hanno avanzato alcune richieste, tra le quali quella di istituire un Comitato che valuti l'adozione di tutte le iniziative volte ad assicurare una completa istruttoria sulla questione.

6. L'istituzione di un Comitato di revisione di tutti i verbali della Regione

La Giunta delle elezioni ha quindi deliberato nella stessa seduta del 5 marzo 2019 l'istituzione di un Comitato composto, oltre che dal relatore per la Regione senatore Balboni, in qualità di coordinatore, dalle senatrici Ginetti e Modena, dal senatore Pellegrini e dalla senatrice Riccardi avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della regione Calabria, ad iniziare da quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze.

Il Comitato si è riunito nelle sedute del 12, 20 e 27 marzo, 4, 9 antimeridiana, 9 pomeridiana, 10 antimeridiana, 10 pomeridiana, 16, 17, 29 e 30 aprile, 7, 8, 14, 28 e 29 maggio, 4, 6 e 18 giugno, per una durata complessiva di circa 17 ore.

Il Comitato, dopo il predetto controllo preliminare effettuato da parte degli Uffici, ha ritenuto di riesaminare tutti i verbali delle 2.416 sezioni elettorali della regione Calabria, ad iniziare dai verbali delle sezioni che presentavano anomalie e discordanze e da quelli delle sezioni segnalate nel ricorso elettorale presentato dalla dottoressa Caligiuri.

La questione in particolare ha riguardato sostanzialmente l'erronea trascrizione nei verbali sezionali dei voti riportati alle singole liste appartenenti alla coalizione di centro destra, originata da un'inversione nell'ordine di collocazione delle medesime liste. Nella sua concreta attività di verifica, il Comitato ha pertanto ritenuto di applicare, con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, un criterio di disamina dei voti indicati nei verbali di sezione tramite un puntuale confronto con le tabelle di scrutinio annesse dove sono stati riscontrati i suddetti voti assegnati alle singole liste.

Il Comitato, a conclusione del proprio mandato, ha rilevato che, tenendo conto dell'esame delle 2.416 tabelle di scrutinio, i voti attribuiti alle liste della coalizione di centro destra risultano:

- Forza Italia 183.795;
- Fratelli d'Italia 33.255;
- Lega 49.863;
- Noi con l'Italia 12.937.

Si fa presente tuttavia che, per quanto riguarda le sezioni di Palmi 15 e Celico 3, si è rilevato che dalle tabelle risulta attribuito il 100% dei voti alla Lega (per un totale di 224 complessivi in luogo dei 45 risultanti dai verbali).

Ai fini della prova di resistenza, il Comitato ha provvisoriamente deciso di attribuire alla Lega, i voti risultanti dalla tabella di scrutinio.

All'esito dei controlli effettuati dal Comitato si è riscontrato che le rettifiche apportate ai risultati di proclamazione comporterebbero che i due seggi assegnati in sede di proclamazione dall'Ufficio elettorale regionale alla Lega e al Movimento politico Forza Italia, risulterebbero da assegnare entrambi a quest'ultimo e alla lista Lega occorrerebbero 318 voti in più per riottenere il seggio (oltre ai presumibili 179 voti dei seggi di Palmi 15 e Celico 3 per un totale di 497).

7. L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Matteo Salvini

Nella seduta del 26 giugno 2019, la Giunta - su conforme proposta del relatore che ha illustrato gli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato - ha deliberato all'unanimità, di accogliere il ricorso della signora Fulvia Michela Caligiuri e di dichiarare pertanto contestata l'elezione del senatore Matteo Salvini.

Successivamente, il Presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo l'11 luglio 2019. Successivamente l'udienza è stata rinviata al 16 luglio 2019.

Tali decisioni del Presidente sono state immediatamente comunicate al senatore Salvini, alla senatrice Bonfrisco, alla senatrice Papaevangeliu - subentrata nel frattempo in data 2 luglio alla senatrice Bonfrisco, dimissionaria - e alla ricorrente Caligiuri. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei palazzi del Senato.

La signora Caligiuri ha conferito procura all'avvocato Oreste Morcavallo e la senatrice Papaevangeliu all'avvocato Raoul Giangolini.

In data 4 luglio 2019 è pervenuta alla Giunta una breve nota difensiva da parte della ricorrente Caligiuri che, condividendo il lavoro svolto dal Comitato, deduce la genericità e inammissibilità delle memorie depositate dai resistenti senatore Salvini e senatrice Bonfrisco. In data 11 luglio 2019, inoltre, sono state trasmesse ulteriori note difensive in cui si insiste nell'accoglimento del ricorso e si chiede l'estromissione dal giudizio della senatrice Papaevangeliu, atteso che ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, ad avviso della ricorrente, la comunicazione del ricorso deve essere fatta soltanto ai soggetti direttamente interessati ed individuabili, mentre la senatrice Papaevangeliu non rivestirebbe nessuna delle suddette posizioni. In ogni caso, in tali note si rileva che le deduzioni e le richieste istruttorie avanzate dalla stessa senatrice sono infondate, già esaminate e superate dalle risultanze istruttorie dei lavori della Giunta e del Comitato.

In data 5 luglio 2019 la senatrice Papaevangeliu, ha depositato una memoria difensiva in cui avanza istanza di remissione in termini per violazione del termine di dieci giorni previsto dall'articolo 14, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri e lamenta il ridotto tempo a disposizione per prendere visione della documentazione relativa alla contestazione; richiede altresì il rigetto del ricorso della candidata Caligiuri e di poter prendere visione della documentazione elettorale prodotta dalla Corte d'appello di Catanzaro relativamente alle elezioni politiche del 2018.

In data 11 luglio 2019, la stessa senatrice Papaevangeliu ha depositato un'ulteriore memoria nella quale rinnova l'istanza di remissione in termini poiché, a suo avviso, non sarebbero intercorsi almeno dieci giorni liberi tra la data di comunicazione del rinvio della seduta pubblica e la data della seduta fissata per il 16 luglio 2019.

8. Lo svolgimento della seduta pubblica del 16 luglio 2019

Nella seduta pubblica, dopo che il relatore ha illustrato l'esito degli accertamenti svolti dal Comitato per la revisione delle schede, è intervenuto l'avvocato Morcavallo, difensore della ricorrente Caligiuri, il quale ha sottolineato il rigore e l'imparzialità dei controlli messi in opera dalla Giunta che offrirebbero maggiori garanzie rispetto al processo elettorale. Inoltre ha ribadito quanto esposto nella memoria presentata in merito ai meri errori di trascrizione che hanno condotto all'assegnazione errata del seggio alla Lega in Calabria, ritenendo a questo proposito significativa la prova di resistenza, evidenziata nelle proprie conclusioni da parte del Comitato.

Infine, ha eccepito la legittimazione ad intervenire della senatrice Papaevangeliu quale resistente poiché non direttamente interessata come prescritto dall'articolo 8 del Regolamento della verifica dei poteri. In relazione, poi a all'articolo 14, comma 3, del citato Regolamento ha ritenuto che il termine di dieci giorni liberi tra l'avviso della seduta pubblica e la seduta stessa sia stato rispettato. Ha insistito quindi per l'accoglimento del ricorso, ritenendo infondate e superate le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte resistente.

Successivamente è intervenuto l'avvocato Giangolini, difensore della senatrice Papaevangeliu, che ha ribadito quanto sostenuto nella memoria e nelle istanze di rinvio presentate, in relazione alla violazione del termine di cui all'articolo 14, comma 3 del Regolamento per la verifica dei poteri, sia nel caso della prima convocazione della seduta pubblica dell'11 luglio 2019 sia nel caso della seconda convocazione per il 16 luglio, avanzando la richiesta di remissione in termini atteso che, a suo avviso, non sono stati rispettati né il diritto di difesa della senatrice Papaevangeliu né le esigenze di un effettivo contraddittorio. Ha poi evidenziato l'impossibilità di replicare nel merito visto il ridotto tempo a disposizione per poter esaminare la documentazione in atti e svolgere i relativi accertamenti istruttori. Pertanto, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di fissazione di una nuova data della seduta pubblica.

Sia l'avvocato Morcavallo che l'avvocato Giangolini hanno poi svolto in replica ulteriori considerazioni in merito al rispetto o meno dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento della verifica dei poteri.

Infine è intervenuta la senatrice Papaevangeliu che ha, in primo luogo, sostenuto la nullità del procedimento per violazione del termine di cui all'articolo 14, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, rinnovando quindi l'istanza di rimessione in termini. In secondo luogo, ha chiesto la fissazione di una nuova data per la seduta pubblica, lamentando di non aver avuto tempi adeguati per approfondire la documentazione elettorale e per procedere ad eventuali verifiche istruttorie, in violazione dei propri diritti di difesa e del principio di parità di trattamento.

La ricorrente Caligiuri, pur presente, ha rinunciato a svolgere un intervento.

Alla seduta pubblica non ha preso parte il senatore resistente Salvini.

La Giunta si è quindi riunita in camera di consiglio ed ha adottato a maggioranza la seguente decisione, della quale il Presidente ha dato immediata lettura in seduta pubblica:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato,

a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Matteo Salvini (regione Calabria) decisa dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019;

preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato per la revisione dei verbali elettorali,

in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Balboni, e gli interventi delle parti;

riunitasi in camera di consiglio;

visti gli articoli: 66 della Costituzione; 85 e 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 17-*bis* e 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri;

rigettate le eccezioni preliminari avanzate dalle parti;

delibera

di proporre al Senato - disattesa ogni diversa istanza - l'annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini nella regione Calabria e per l'effetto la sua proclamazione nella regione Lazio e conseguentemente l'annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu proclamata nella regione Lazio;

di proporre la proclamazione a senatrice della dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, nella regione Calabria.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione.».

9. Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini in Calabria e la sua proclamazione nel Lazio; la proposta di annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu nel Lazio; la proposta di proclamazione a senatrice di Fulvia Michela Caligiuri nella Calabria

La predetta decisione si fonda sulle seguenti motivazioni.

In primo luogo, la Giunta ha esaminato le eccezioni preliminari sollevate dalle parti nel corso della seduta pubblica. Il difensore di parte ricorrente ha eccepito la legittimazione processuale ad intervenire nel presente procedimento della senatrice controinteressata Papaevangeliu, poiché, a suo avviso, l'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, si riferisce ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale che, al contrario, non menziona affatto il nominativo della senatrice che in quel momento storico non possedeva lo *status* di parlamentare.

Con riferimento all'individuazione della senatrice Papaevangeliu quale parte controinteressata nella seduta di contestazione dell'elezione nella regione Calabria, si osserva che la *ratio* ispiratrice dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri è volta a favorire al massimo ed in modo effettivo il principio del contraddittorio in un procedimento avente un possibile esito negativo sullo *status* della parlamentare in carica.

Come avvalorato da alcuni precedenti (si vedano, per il Senato, le sedute pubbliche del 18 luglio 2016 e 4 ottobre 2013 e per la Camera le sedute pubbliche del 7 aprile 2016 e del 28 luglio 2010), può verificarsi in concreto che la parte controinteressata non sia un parlamentare in carica, ma possa essere anche un candidato, primo dei non eletti, il quale potrebbe essere coinvolto dalle conseguenze che si determinano con la contestazione dell'elezione di un senatore, il cui procedimento si caratterizza per una dialettica necessitata.

In questo senso, l'avviso della seduta pubblica di contestazione, convocata inizialmente per l'11 luglio 2019, è stato comunicato il 28 giugno scorso anche alla dottoressa Papaevangeliu, nella sua qualità di primo dei non eletti della lista Lega nella regione Lazio - visto quanto comunicato nella seduta del Senato del 25 giugno 2019 relativamente ai senatori eletti anche al Parlamento europeo - in ragione del fatto che la contestazione concernente l'elezione del senatore Matteo Salvini, proclamato nella regione Calabria, avrebbe potuto dispiegare i propri effetti sugli eletti nella regione Lazio.

In quel momento, infatti, pur non essendo stato ancora formalmente acquisito lo *status* di parlamentare, era comunque evidente la posizione di parte ulteriormente controinteressata che ha necessariamente imposto il suo doveroso coinvolgimento nella procedura, tenuto conto che la senatrice Bonfrisco, proclamata eletta nella regione Lazio ed inizialmente individuata quale senatrice controinteressata, aveva già dichiarato con lettera del 20 giugno 2019, comunicata al Senato nella seduta del 25 giugno 2019, di optare per la carica di parlamentare europeo, a seguito della sua elezione al Parlamento europeo.

Per effetto di queste circostanze, la senatrice Papaevangeliu versa nella medesima posizione processuale propria della parte cui è subentrata e non può quindi proporre domande, eccezioni ed istanze istruttorie che la parte alla quale è subentrata non aveva più il potere di proporre.

Con queste motivazioni, quindi, l'eccezione preliminare - sollevata da parte ricorrente - volta a contestare la legittimazione ad intervenire della senatrice Papaevangeliu è stata rigettata.

La senatrice Papaevangeliu ha eccepito preliminarmente che dal giorno del ricevimento dell'avviso della seduta pubblica di contestazione alla data della stessa seduta non siano decorsi almeno dieci giorni liberi (articolo 14, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri).

In particolare, si osserva in merito che la seduta pubblica di contestazione è stata originariamente fissata per giovedì 11 luglio 2019 e che, successivamente, anche per recepire l'istanza in via preliminare prodotta dalla senatrice Papaevangeliu il 5 luglio 2019, si è stabilito di rinviare la stessa seduta alla data odierna.

Come si ricava espressamente dall'avviso comunicato alle parti, si tratta di un mero rinvio di una seduta già convocata; l'esigenza di conoscibilità della fissazione della seduta pubblica è stata dunque pienamente rispettata e soddisfatta, tenuto conto che la stessa senatrice Papaevangeliu - con riferimento all'elezione contestata nella regione Calabria - ha ricevuto, tramite raccomandata a domicilio, l'avviso della seduta in data 1° luglio 2019, quindi con uno spazio temporale ben superiore ai dieci giorni previsti rispetto alla data della seduta del 16 luglio 2019. Si rileva peraltro che la prima comunicazione con cui è stato dato avviso alla stessa dottoressa Papaevangeliu della seduta, convocata per l'11 luglio 2019, è avvenuta al suo indirizzo di posta elettronica in data 28 giugno 2019, contestualmente all'invio dell'avviso tramite raccomandata.

Già in questo momento, quindi, si poteva considerare assolto l'onere imposto dall'articolo 14, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri che fa riferimento all'avviso della data della seduta pubblica comunicato alle parti - senza quindi imporre espressamente una particolare modalità di comunicazione - ed affisso nell'atrio della sede della Giunta. In ogni caso, proprio per salvaguardare il diritto di difesa della senatrice Papaevangeliu, sulla base delle intese tra il Presidente della Giunta ed il Presidente del Senato di cui all'articolo 14, comma 1, del citato Regolamento, si è ritenuto di recepire l'istanza di rimessione in termini, presentata il 5 luglio ultimo scorso, operando un mero rinvio della seduta pubblica alla data del 16 luglio 2019.

Peraltro, le argomentazioni esposte in ordine alla prima eccezione preliminare risultano da ribadire anche in merito alla questione del decorso del termine dal momento che la senatrice Papaevangeliu - ad istruttoria ormai completata a seguito degli accertamenti effettuati dal Comitato ed approvati dalla Giunta - è subentrata nella stessa posizione processuale della senatrice Bonfrisco in un primo momento individuata come parte resistente e controinteressata ed alla quale, come detto, è stato comunicato l'avviso della data della seduta pubblica il 28 giugno 2019, nei termini indicati dall'articolo 14, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Si tenga inoltre presente, a conferma della fondatezza dello stesso rinvio della seduta pubblica, senza che debbano di nuovo intercorrere dieci giorni liberi, il precedente della seduta pubblica della Giunta del 24 giugno 1993 nella quale, in accoglimento della richiesta di rinvio del difensore del senatore controinteressato, la Giunta stabilì la ripresa della seduta pubblica nella data del 1° luglio 1993, a distanza quindi di sette giorni.

In virtù di queste motivazioni, dunque, l'eccezione sollevata dalla senatrice Papaevangeliu volta a contestare il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 14, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, è stata rigettata.

Nel merito, si rileva che la deliberazione della Giunta di proporre l'annullamento dell'elezione del senatore Salvini discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, in quanto meri errori di trascrizione di dati da alcuni verbali sezionali ai prospetti allegati al verbale regionale hanno comportato un'erronea inversione di graduatoria a favore del predetto senatore. Si tratta di un elemento numerico di per sé oggettivo, immediatamente segnalato dalla ricorrente alla Giunta, accertato tuzioristicamente nella sua fondatezza dalla stessa Giunta mediante l'istituzione di un apposito Comitato che ha operato una revisione non solo dei verbali segnalati nel ricorso della signora Caligiuri, ma ha esteso la propria verifica a tutti i verbali di sezione della regione Calabria.

La deliberazione, assunta in camera di consiglio, di proporre l'annullamento dell'elezione del senatore Salvini nella regione Calabria ha comportato quale logica e necessaria conseguenza quella di

proporre la proclamazione dello stesso senatore Salvini nella regione Lazio, per effetto dell'applicazione dell'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 che, nel caso di elezione in più collegi, rinvia a quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il menzionato articolo 85, difatti, stabilisce che il deputato (nella fattispecie il senatore Salvini) eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista a cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale. Nel caso di specie, la lista Lega - alla quale appartiene il senatore Salvini - dopo la regione Calabria, ha conseguito la minor cifra elettorale in questione nella regione Lazio, dove, pertanto, si propone che lo stesso senatore Salvini sia necessariamente e conseguentemente proclamato.

Questo esito comporta, in primo luogo, quale ulteriore e necessario effetto la proposta di annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu, appartenente alla medesima lista Lega e proclamata eletta nella regione Lazio il 2 luglio 2019 e, in secondo luogo, la proposta che sia proclamata senatrice in Calabria la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, in accoglimento del ricorso elettorale dalla stessa presentato.

La Giunta, riunitasi successivamente in seduta ordinaria il 23 luglio 2019, ha approvato, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la presente relazione da presentare all'Assemblea, ritenendo di aver così sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua decisione.

Propone pertanto al Senato di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Matteo Salvini nella regione Calabria e per l'effetto la sua proclamazione nella regione Lazio e conseguentemente l'annullamento dell'elezione della senatrice Kristalia Rachele Papaevangeliu, proclamata nella regione Lazio; propone al Senato la proclamazione a senatrice di Fulvia Michela Caligiuri nella regione Calabria.

BALBONI, relatore